

PU nrg 4-1/2025 C.M.



Tribunale Ordinario di Modena

Sezione terza civile e procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Carlo Bianconi

letta la proposta di concordato minore presentata in data 07.1.2025 da

assistito dagli Avv.ti Francesco Severi e Marzia Valentini del Foro di Modena, giusta procura in calce al presente atto, eleggendo domicilio presso lo Studio del primo;

vista la relazione dell'OCC Avv. Alessandro Mondini del Foro di Modena;

lette le integrazioni al ricorso e all'attestazione;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale *ex art 27 CCI*, atteso che la residenza dell'interessato, nonché il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Modena;

premessa la applicabilità alla presente fattispecie di ogni previsione del CCII siccome riformato dal cd. Correttivo ter in ragione della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28.9.2024;

osserva quanto segue.

La proposta e il piano soddisfano i requisiti di legge fermo quanto *infra*, e salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti.

Requisiti formali (art. 75, comma 1, art. 76, commi 1-4 CCII).

Il ricorrente ha depositato sostanzialmente tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1, CCII.

La relazione del gestore della crisi Avv. Mondini contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dalla norma.

Requisito soggettivo (art. 74, comma 1, art. 77 CCII).

La proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto giuridico non sottoponibile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Invero, il ricorrente non riveste alla attualità la qualifica di imprenditore, tantomeno maggiore.

L'art. 33, comma 4, CCII, nella parte in cui preclude l'accesso alla procedura di concordato minore all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese (caso in esame) pare doversi limitare all'ipotesi delle organizzazioni collettive, ed in particolare alle società, come propugnato da tutti i precedenti di merito segnalati dal ricorrente.

A riprova di ciò si aggiungano alcuni argomenti: precludere ad un soggetto (vitale, in quanto persona fisica, che non smette di esistere sol perché la sua impresa sia stata cancellata) di accedere al concordato minore gli impedirebbe di percorrere qualsiasi procedura negoziale (egli naturalmente non potrebbe aspirare alla omologa del piano del consumatore, non essendo tale), e lo obbligherebbe, nell'ottica di raggiungere l'esdebitazione, ad intraprendere la liquidazione controllata.

Opzione che ridonderebbe in una sicura discriminazione, ad esempio in ragione del fatto che costui sarebbe costretto a devolvere tutti i suoi beni ai creditori, non potendo conservare alcuno di essi, come invece potrebbe fare nel concordato minore (a patto di destinare risorse pari, e financo aggiuntive, al valore del bene trattenuto, con evidente giovamento per sé medesimo, ma anche e soprattutto per i creditori).

A tacer del fatto che la norma, per come scritta ed ove interpretata in modo acritico, impedirebbe l'accesso al concordato minore anche a soggetti che – già imprenditori individuali – si siano cancellati dal registro delle imprese in epoche remote, ampiamente precedenti l'entrata in vigore del codice della crisi, così “sanzionando” *pro futuro* condotte passate, in spregio al principio di ragionevolezza e di autodeterminazione dei consociati.

Il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e – allo stato - non risulta abbia commesso atti in frode ai creditori.

Neppure sussistono profili “liquidi” di immeritevolezza, in ipotesi scrutinabili secondo quanto pare evincersi da Cass. nr. 30538/2024 (salvi gli ulteriori approfondimenti).

Non sussiste quindi alcun profilo soggettivo di inammissibilità immediatamente apprezzabile.

La proposta di concordato.

La proposta di concordato ha natura essenzialmente liquidatoria.

Essa è descritta compiutamente al paragrafo 7 del ricorso e al paragrafo 3.2 della memoria integrativa.

I tratti essenziali:

- liquidazione del fabbricato sito in Castelvetro, libero da ipoteche, al prezzo presumibile di circa € 199.000,00 (vedi pag. 15 ricorso);
- conservazione del fabbricato sito in Fanano, libero da ipoteche, valorizzato in misura di € 49.000,00 circa (*ibidem*);
- intervento di finanza esterna per € 93.000,00 (di cui € 20.000,00 già versati), così da incrementare l'attivo, pur al netto della controvalorizzazione del cespite di cui al punto che precede;
- destinazione ai creditori, dunque, della somma di € 292.000,00 circa, superiore al valore di liquidazione ascendente ad € 253.000,00 circa (vedi pag. 16);
- tempistiche e misura dei pagamenti dettagliate alla tabella di cui al paragrafo 3.4 della memoria integrativa;
- quanto alle prime, pagamento dei creditori, nel complesso, in corrispondenza della vendita dell'immobile di Castelvetro e comunque entro e non oltre il 30.9.2028, termine finale del pagamento rateale;
- quanto alla seconda, formale previsione di 6 classi (1. Prededucibili pagati integralmente; 2. Priv. Gen. Mob. pagati integralmente; 3. Priv. Gen. Mob. pagati al 72,26%; 4. Priv. Gen. Mob. degradati al chirografo e pagati al 2,65%; 5. Chirografari pagati al 2,65%; 6. Chirografari garantiti da terzi pagati al 2,65%)¹;

¹ Si veda quanto si dirà *infra* con riferimento ai soggetti chiamati al voto.

- applicazione, quindi, della *r.p.r.* e soddisfazione nelle percentuali che precedono.

I requisiti oggettivi di ammissibilità.

Il sovraindebitamento del _____ non è in discussione.

La proposta concordataria liquidatoria deve ritenersi astrattamente ammissibile ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCII, in ragione dell'apporto incrementale dell'attivo (stimato nel *delta* intercorrente tra gli apporti esterni per € 93.000,00, da un lato, e la conservazione di un cespite del valore di € 49.000,00, dall'altro), pur al netto delle criticità evidenziate dal Gestore nella relazione integrativa.

Il tema intercetta concretamente quello della convenienza della proposta (che però va rimesso *in toto* ai creditori) e quello della fattibilità di essa; tale ultimo aspetto va vagliato dopo la votazione, in sede di eventuale omologa (art. 80 CCII), ma si stima indispensabile che l'intervento economico per € 10.000,00 venga posto in essere al più presto, nel rispetto delle previsioni (30.4.2025) e comunque in epoca precedente la omologa (che non potrà in difetto essere pronunciata).

Per i creditori assistiti da cause di prelazione, opera il limite alla falcidia di cui all'art. 75. c. 2 CCII: esso pare rispettato, atteso che dalla Classe 3 in poi è previsto il pagamento con risorse incrementali rispetto al valore di liquidazione.

Merita un cenno, infine, il tema della moratoria nel pagamento di tali creditori.

Dal punto di vista del diritto positivo, non vi sono previsioni di che consentano la moratoria dei crediti assistiti da cause di prelazione nel concordato minore liquidatorio (l'art. 86, in quanto richiamato dall'art. 74, comma 4, essendo espressamente applicabile alla ipotesi della continuità; l'art. 67, comma 4, essendo limitato alla ipotesi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore).

Il fatto che una norma analoga manchi, può significare, al tempo stesso:

- che la previsione di una moratoria renda inammissibile la proposta;
- che, del tutto all'opposto, la moratoria sia possibile senza particolari limiti.

D'altronde, con riferimento alla *ratio legis*, la mancata previsione di una moratoria pare essere coerente con il fatto che, nella ipotesi concordataria liquidativa, la soddisfazione dei creditori passa necessariamente attraverso la collocazione dei beni, attività che quindi determina *ex se* le tempistiche di pagamento.

Vi è però che tale (semplicistica) equiparazione tra tempi “delle vendite” e tempi dei pagamenti può venire meno, fondamentalmente per due motivi:

- 1) nel concordato minore liquidatorio, non dissimilmente dal concordato “maggiore”, è imprescindibile un apporto di finanza ulteriore ed integrativa, ma alcuna norma vieta che esso possa essere conferito anche in un arco di tempo sensibilmente dilatato, e financo maggiore di quello necessario alle “vendite”;
- 2) stesso è a dirsi con riferimento agli apporti di finanza (non “puramente esterna”, ma) idonea a consentire la controvalorizzazione di beni eventualmente conservati, ossia, in buona sostanza, il *tantundem* di essi.

Chi scrive ritiene, in assenza di qualsiasi indicazione normativa sicura, ed in una ottica di sistema, che il cerchio possa chiudersi come segue:

- con riferimento agli apporti di cui al punto 2), è possibile una dilazione (dei versamenti, *ergo* dei pagamenti) corrispondente ai tempi della ipotetica liquidazione dei beni conservati.
- con riferimento agli apporti di cui al punto 1), è possibile una moratoria potenzialmente senza limite finale (diverso da quello coincidente con il termine di ragionevolezza, concetto che coinvolge il tema della fattibilità).
- in ambedue i casi, comunque, i creditori prelatizi rimangono tutelati dalla possibilità di interlocuzione (voto contrario; opposizione di convenienza, *ex art. 80, comma 3;*) come ormai sempre più spesso rimarcato dalla Suprema Corte in un solco costante, sia pur riferito a strumenti diversi (del CCII o della L. 3/2012): cfr. da ultimo Cass. 34150/2024 secondo cui *“In tema di sovraindebitamento, è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi [...] purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, influisce unicamente sulla valutazione di convenienza dei creditori”*.

Nel caso in esame, la proposta è quindi ammissibile poiché:

- i tempi complessivi di pagamento dei creditori privilegiati sono legati, da un lato, alla alienazione dell’immobile di Castelvetro;
- gli apporti esterni, dall’altro lato, sono conferiti con versamento rateale sino al 30.9.2028, ma, tenuto conto delle due *maxi rate* iniziali (per € 30.000,00

complessivi), sono idonei a “colmare” il *tantundem* del bene trattenuto (immobile di Fanano: € 49.000,00) nel volgere di circa un anno e mezzo, orizzonte verosimilmente compatibile con i tempi necessari alla, solo ipotetica ed alternativa, liquidazione del cespite;

- tutti i creditori prelatizi sono chiamati al voto (salvo quanto si dirà *infra* con riferimento a MCC), e potranno quindi interloquire pienamente rispetto alla proposta, se del caso confutando gli assunti che precedono.

Sulla distribuzione del valore. Sulla formazione delle classi. Sul voto.

La costruzione della proposta è ammissibile anche con riferimento alla posizione dei creditori ed alla distribuzione del valore, tenuto conto delle seguenti precisazioni.

Innanzitutto, la applicazione della *r.p.r.* è legittima, perché concerne classi (dalla 4 in poi) pagate, di fatto, con le risorse incrementali ed eccedenti rispetto al valore di liquidazione, già computata la contro-valorizzazione del bene conservato; trattasi quindi di finanza liberamente distribuibile, per cui, *a fortiori*, nulla osta all'applicazione della *r.p.r.*.

Sulle classi, si ribadisce che esse sono le seguenti: 1. Preeducibili; 2. Priv. Gen. Mob. pagati integralmente; 3. Priv. Gen. Mob. pagati al 72,26%; 4. Priv. Gen. Mob. degradati al chirografo e pagati al 2,65%; 5. Chirografari pagati al 2,65%; 6. Chirografari garantiti da terzi pagati al 2,65%.

Deve però essere chiarito quali di esse siano ammesse al voto.

In tale ottica, la Classe 1 deve sicuramente essere esclusa da esso, poiché non annovera al suo interno creditori concorsuali.

Parimenti, sono certamente chiamate a votare le Classi 3, 4 e 5 (la cui composizione può ritenersi corretta e genuina in relazione alla omogeneità di interessi e alla natura giuridica dei crediti).

La indicazione delle Classi 2 e 6, invece, pone problemi giuridici di non poco momento, che dovranno trovare soluzione definitiva in sede di omologazione, ma che è bene anticipare sin da ora.

La Classe 6 è rappresentata da un creditore bancario in relazione al residuo di un finanziamento *covid* (ai sensi dell'art. 13, lett. m, decreto liquidità, cd. microprestito); la previsione di pagamento è al 2,65% entro il 30.9.2028 o, anticipatamente, in corrispondenza della liquidazione del cespite di Castelvetro; si

anticipa che in relazione ad esso il Gestore ha sollevato dubbi in ordine alla valutazione del merito creditizio del debitore-sovvenuto.

La Classe 2 è rappresentata dal garante pubblico (MCC, gestore del fondo di garanzia PMI) per il medesimo debito. La previsione di pagamento è al 100%; essa è subordinata alla escussione della garanzia, e le relative somme sono tecnicamente “accantonate ex art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII”.

Ad oggi, non risulta escussa la garanzia pubblica.

Il tema, decisivo, è quindi comprendere chi dei soggetti suindicati sia chiamato al voto, se entrambi o solo uno di loro.

Laddove la garanzia sia escussa in epoca precedente il voto, *nulla quaestio*: unico legittimato al voto sarà il garante pubblico.

Nel caso in cui ciò, invece, non avvenga, la decisione passa attraverso la soluzione di una molteplicità di questioni, che si vanno qui a riassumere.

In primo luogo, va chiarito se in epoca precedente la escussione MCC possa dirsi creditore, pur condizionale: in tal senso vedasi Cass. 18148/2023 e Tribunale di Firenze 11.12.2024 in www.ilcaso.it; *contra*, implicitamente, Cass. 9657/2024).

In secondo luogo, occorre domandarsi se, indipendentemente da quanto precede, il garante pubblico possa dirsi “in astratto” interessato al piano di ristrutturazione, in quanto da esso direttamente inciso: la risposta sembra essere positiva, specie tenuto conto del dettato dell’art. 87, comma 1, lett. p-bis, ultimo inciso, CCII che consente un trattamento “falcidiato”, sia pur nei limiti della capienza, del credito del garante, che quindi potrebbe essere senz’altro “toccato”, pure considerevolmente, dalla proposta.

In terzo luogo, se ciò che si è appena detto è vero, è giocoforza chiedersi se un sistema che impedisca al garante di esprimersi con il voto (laddove non ancora escusso) sia compatibile con l’art. 9, paragrafo 2, della direttiva cd. *insolvency*, chiarissimo nello statuire che: “Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull’adozione di un piano di ristrutturazione”.

In quarto luogo, va però evitato l’assurdo (logico, prima che giuridico) di ammettere al voto due soggetti diversi per il medesimo credito, con la conseguenza di incidere due volte sulle maggioranze. In accordo con la Dottrina più attenta, infatti, va ricordato come il credito del garante, *de facto* condizionale, non sia destinato ad aggiungersi, al passivo concordatario, ma a sostituirsi ad un altro credito (quello del finanziatore) che nel passivo sia già ricompreso.

In quinto luogo, bisogna scrutinare tutto quanto sopra con riferimento al caso concreto, nel quale:

- il fondo rischi prevede un pagamento del garante pubblico in misura integrale (ma senza una indicazione delle tempistiche, peraltro inesigibile, in considerazione della incertezza circa l'*an* e il *quando* della escussione);
- il concordato minore, diversamente dal concordato preventivo, è caratterizzato dalla regola del silenzio-assenso, *ex art. 79, comma 3, CCII*, di talché il garante pubblico deve essere avvisato della non neutralità, ma anzi della rilevanza, di una mancata espressione di voto (magari determinata dalla convinzione di non ritenersi ad esso chiamato, in quanto non ancora creditore effettivo);
- la esclusione di una delle due classi suddette dal computo dei voti potrebbe determinare la seria difficoltà di raggiungimento della maggioranza delle classi, destinate a diventare solo quattro (ossia un numero pari);
- il credito della banca, inserito in Classe 6 (la banca essendo sicura creditrice, formalmente, sino alla escussione) è seriamente sospettabile di derivare da concessione patologica, pur se né il debitore né il Gestore abbiano approfondito il tema delle conseguenze di ciò in relazione all'*an* della pretesa;
- il debitore ha altresì omesso di chiarire (nella memoria integrativa) come declinare concretamente la proposta per il caso in cui non si verifichi la escussione della garanzia pubblica, evento che, in sede di note autorizzate, ha dato per scontato si verifichi; al riguardo si ritiene comunque di poter considerare la riviviscenza dello scenario contemplato alle pagine da 23 a 27 del ricorso introduttivo ("*In caso di mancata escussione della garanzia [...]*"), sia pur integrato "al ribasso", dal punto di vista economico, dalle precisazioni rese in sede di memoria integrativa; sarà cura della debitrice e del Gestore predisporre i relativi calcoli e trasmettere il prospetto ai creditori nel concedendo termine, al fine di garantire una piena informazione rispetto a quello che, dal loro angolo visuale, sarebbe peraltro un *best case*.

Ogni questione qui anticipata sarà pertanto affrontata, ove ancora rilevante, in sede di eventuale omologazione, allorquando sarà poi posta attenzione sul combinato dettato di cui agli artt. 79, comma 1, e 80 c. 3 CCII in considerazione del fatto che Agenzia delle Entrate è titolare di un credito complessivamente (ed

ampiamente) maggiore del 50% del monte complessivo, ma passibile di sterilizzazione, al ricorrere dei presupposti, in caso di *cram down*.

In definitiva, la proposta, per come strutturata, è ad oggi ammissibile.

Nella fattispecie non è necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI. Tale nomina non è stata chiesta dalla ricorrente. Il concordato è liquidatorio. Nonostante sia stata invocata (e qui disposta) la sospensione generalizzata delle procedure esecutive, non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario.

Misure protettive.

Considerato che è stata richiesta la adozione di misure protettive di cui all'art. 78, comma 2, lett. d) CCII, si stima necessario e sufficiente, disporre in conformità alla richiesta (vedi Cass. 22715/2023).

La conseguente sospensione (cd. esterna) di singoli procedimenti esecutivi rimarrà prerogativa del Giudice della esecuzione.

Tutto ciò premesso,

visto l'art.78 CCI,

PQM

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di

dispone la comunicazione della proposta di concordato minore, della relazione particolareggiata (e delle relative integrazioni, ivi compreso il prospetto aggiornato di cui sopra) oltre che del presente decreto a tutti i creditori, a cura del gestore della crisi Avv. Alessandro Mondini entro il **05.5.2025**; il Gestore indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

assegna ai creditori termine sino al **30.5.2025** per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

dispone che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente e comunque entro 7 giorni lavorativi al Giudice una relazione sull'esito del voto (con approfondito riferimento al disposto di cui all'art. 79, comma 1, CCII), unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

riserva ogni provvedimento all'esito;

dispone che a cura del gestore della crisi il presente decreto sia pubblicato sul sito *web* del Tribunale di Modena e **ordina** che sia trascritto presso gli Uffici competenti *ex art.* 78, comma 2, lett. b);

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Modena, 07.4.2025

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi